



del R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, che
fissa il regolamento generale sul-
l'ordinamento delle Camere di
Commercio).

Al sensi dell'art. 61 del
citato T. U. la stipulazione del
mutuo deve essere approvata
dal Ministro dell'Industria e
Commercio.

In caso di favorevoli
orientamenti nei riguardi delle
domande in esame, sarebbe netta-
mente necessario - come nelle
precedenti operazioni sopra ricordate -
richiedere apposita autorizzazione dei
Ministri del Tesoro e dell'Industria
e Commercio, ai sensi dell'art. 15
del Testo Unico delle leggi sull'eser-
cizio delle assicurazioni private
approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959,
n. 449.

In merito alle condi-
zioni dell'operazione, sembrerebbe
opportuno, in analogia al criterio
adottato nei confronti delle altre